L'accesso al mercato del lavoro dei cittadini croati

a cura di Roberto Camera – Funzionario della DTL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it*

Dal 1° luglio 2013, la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell'UE. Ciò ha permesso l'apertura delle frontiere di tutti i Paesi membri ai suoi cittadini e alle sue merci. L'Italia, però, da un punto di vista di ingresso al lavoro, si è avvalsa del regime transitorio di 2 anni prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia. Questa chiusura non è stata totale, infatti vi sono alcune categorie di lavoratori per i quali, già dal 1° luglio 2013, è possibile accedere al mercato del lavoro italiano.

La circolare congiunta dei Ministeri del Lavoro e dell'Interno

Dopo essersi candidata all'adesione nel 2003 ed aver avviato i negoziati nel 2005, in data 1° luglio 2013, la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell'Unione Europea.

L'entrata della Croazia nell'Unione Europea ha portato innumerevoli vantaggi, tra cui il rafforzamento della stabilità in tutta la regione dei Balcani occidentali e l'espansione del mercato interno dell'Unione Europea, insieme a nuove opportunità per imprese e clienti europei. Inoltre, si espande l'area in cui si applicano le norme della UE, sia che si tratti di energia, di trasporto, che per quanto riguarda la protezione dell'ambiente. L'obiettivo è un'ulteriore integrazione; infatti, la Croazia dovrebbe diventare membro dello spazio Schengen nel 2015 e abbandonare la kuna (moneta croata) per adottare l'euro non appena l'economia nazionale rispetterà i criteri stabiliti in materia di inflazione, finanze pubbliche, stabilità dei tassi di cambio e tassi di interesse.

Conseguentemente all'entrata nell'Unione Europea, dal 1° luglio 2013, per i cittadini croati valgono le disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio della UE, previste dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30¹⁰, salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e a tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda l'apertura delle frontiere, da un punto di vista di ingresso al lavoro, l'Italia si è avvalsa del regime transitorio di 2 anni prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia.

Infatti, con la circolare congiunta del 2 luglio 2013 (prot. n.4175), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno hanno comunicato l'intenzione del Governo Italiano di non liberalizzare, da subito, l'entrata dei lavoratori croati nel mercato del lavoro subordinato italiano; per cui, analogamente ad altri Paesi dell'Unione Europea, hanno stabilito un periodo transitorio iniziale di 2 anni (previsto dall'Allegato V dell'Atto di adesione) prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato.

Ricordo che, dopo l'adesione della Romania e della Bulgaria, avvenuta nel 2007, il Governo Italiano si è avvalso del regime transitorio per il libero accesso al mercato del lavoro fino a tutto l'anno 2011 (ben 5 anni).

¹⁰ In attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.



.

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Le limitazioni riguardano esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato, in quanto sono privi di ogni limitazione il lavoro autonomo e domestico e le seguenti categorie previste nel Testo Unico dell'Immigrazione¹¹:

- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (art.27, co.1, lett.a);
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua (art.27, co.1, lett.b);
- c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art.27, co.1, lett.c);
- d) traduttori e interpreti (art.27, co.1, lett.d);
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico (art.27, co.1, lett.e);
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato (art.27, co.1, lett.f);
- g) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione (art.27, co.1, lett.h);
- h) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero (art.27, co.1, lett.l);
- i) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto (art.27, co.1, lett.m);
- j) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento (art.27, co.1, lett.n);
- k) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (art.27, co.1, lett.o);
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della L. n.91/81 (art.27, co.1, lett.p);
- m) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere (art.27, co.1, lett.g);
- n) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari» (art.27, co.1, lett.r);
- o) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (art.27, co.1, lett.r-bis);
- p) ricercatori (art.27-*ter*);
- q) lavoratori altamente qualificati (art.27-quater);
- r) lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale¹² (art.24);

I datori di lavoro che intendano procedere all'assunzione di un lavoratore croato tra quelli sopra indicati dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti

¹² Ai sensi dell'art.5, co.3-*ter*, del T.U. sull'immigrazione.



La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 15 n.35 del 16 settembre 2013

¹¹ D.Lgs. n.286/98 e ss.ii.mm..

dalla normativa vigente in Italia in materia di lavoro, effettuando le relative comunicazioni obbligatorie¹³ (qualora previste) ai servizi territorialmente competenti.

Qualora fossero in atto richieste di nulla osta, da parte di datori di lavoro, in base alla normativa dei lavoratori extracomunitari, queste si intenderanno archiviate. Ciò avverrà attraverso il sistema telematico dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI), che provvederà, in automatico, all'archiviazione digitale delle richieste pervenute.

L'archiviazione per la procedura di emersione avverrà esclusivamente per quelle domande che hanno ad oggetto procedure relative ai settori liberalizzati. Per gli altri settori, invece, la procedura si concluderà con la mera sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, assolvendo quest'ultimo anche la funzione di comunicazione obbligatoria telematica, senza la necessità del successivo rilascio del permesso di soggiorno.

Per i lavoratori croati, rientranti nelle categorie previste dalle lett.g) e i) dell'art.27, co.1, del TU per l'immigrazione¹⁴, e cioè:

■ lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati (art.27, co.1, lett.g);

▶ lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art.1655 c.c. e delle norme internazionali e comunitarie (art.27, co.1, lett.i);

la richiesta di nulla osta al lavoro potrà essere ancora inoltrata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, con le consuete modalità informatiche, utilizzando i modelli "L Croazia" e "M Croazia" disponibili sul sito del Ministero dell'Interno (https://nullaostalavoro.interno.it).

La procedura sarà semplificata rispetto a quanto previsto per i lavoratori provenienti da altri Paesi non appartenenti alla UE e prevederà il rilascio del parere soltanto da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente. Ai datori di lavoro verrà rilasciato, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Provincia dove sarà svolta l'attività dei lavoratori, il prescritto nulla osta al lavoro, senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Ultimi adempimenti riguardano le parti in causa:

- il datore di lavoro dovrà provvedere alle comunicazioni obbligatorie;
- ≥ il lavoratore croato dovrà richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune¹⁵, previa esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

¹⁵ Ai sensi della L. n.1228/54 e DPR n.223/89.



La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 16 n.35 del 16 settembre 2013

¹³ Di cui all'art.9-bis, co.2, del D.L. n.510/96, convertito, con modifiche, nella L. n.608/96.

¹⁴ D.Lgs. n.286/98 e ss.ii.mm..

La circolare congiunta conclude chiarendo che le restrizioni non saranno applicate ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano con un rapporto di almeno 12 mesi. Tale condizione potrà essere riscontrata dal permesso di soggiorno in possesso del cittadino croato, abilitato al lavoro subordinato (anche per attesa occupazione).

Infine, qualora il lavoratore croato avesse un regolare rapporto di lavoro in Italia precedentemente al 1° luglio 2013, l'eventuale cessazione del rapporto stesso potrà comportare, comunque, l'iscrizione al Centro per l'Impiego territorialmente competente. Il beneficio cesserà qualora il cittadino croato dovesse abbandonare volontariamente il mercato del lavoro italiano.

Le istruzioni Inps

Anche l'Inps, con la <u>circolare n.117 del 1° agosto 2013</u>, ha fornito chiarimenti operativi circa i lavoratori croati. In particolar modo la nota dell'Istituto evidenzia gli aspetti relativi al lavoro domestico.

Considerato il fatto che il regime transitorio non si applica ai lavoratori domestici, per i quali l'Italia non ha richiesto alcuna restrizione dal punto di vista lavorativo, l'Inps porta a conoscenza del fatto che i datori di lavoro che intendono procedere all'assunzione di lavoratori domestici croati dovranno adempiere a quanto previsto dalle normative di settore per quanto attiene le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro¹⁶.

Per quanto riguarda, infine, le domande di emersione relative ai lavoratori domestici di nazionalità croata, l'Istituto ricorda che lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà, oltre che all'archiviazione delle richieste di nulla osta, già presentate agli uffici competenti, anche all'archiviazione delle domande di emersione relative all'assunzione di lavoratori domestici cittadini croati.



¹⁶ Vedasi art.16-*bis* del D.L. n.185/08, convertito con modificazioni dalla L. n.2/09, co.11 e 12, derogatorie della normativa vigente in materia di lavoro (DM 30 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).



•